



## **REGOLAMENTO D'ISTITUTO COMPORAMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI**

### **(studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado)**

**(Delibera n°7 della seduta del Consiglio d'Istituto del 16/12/2021)**

#### **PREMESSA**

L'I.C. "M. Montessori", quale luogo di crescita civile e culturale della persona, esercita, con ogni sua componente costitutiva, insieme alle famiglie, un ruolo educativo e formativo per l'acquisizione non solo di competenze, ma anche di valori volti a formare cittadini con senso di identità, appartenenza e responsabilità.

In virtù di ciò la Scuola, programma e condivide con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti e le istituzioni del territorio un percorso educativo volto alla crescita umana e civile dei giovani, promuovendo la cultura dell'osservanza delle regole e la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei propri e degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Si rende necessaria, quindi, un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumono impegni e responsabilità, condividono regole e percorsi di crescita degli studenti e prevedono sanzioni adeguate a rispondere anche ad atti ritenuti gravi consumati all'interno della scuola.

L'azione educativa e formativa della scuola fa riferimento:

1. allo ***Statuto delle Studentesse e degli Studenti***, di cui al DPR 249/98 e s.m.i. di cui al DPR 235/2007, al quale si rimanda integralmente, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado, che costituisce lo strumento fondamentale per l'affermazione di una cultura dei diritti e dei doveri degli studenti.
2. al ***Patto Educativo di Corresponsabilità***, strumento innovativo che pone in evidenza il ruolo strategico svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, declinando i reciproci rapporti, i diritti e i doveri di ciascuno. Destinatari naturali del patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis c.c.).

Il ***Patto Educativo di Corresponsabilità*** richiama le responsabilità educative dei genitori, in modo particolare nei casi in cui i propri figli si rendano **responsabili di danni a persone o cose derivanti da comportamenti violenti o disdicevoli** che mettano in pericolo l'incolumità altrui o che ledano la dignità e il rispetto della persona umana.



La competenza a elaborare e modificare il Patto Educativo di Corresponsabilità è del Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate le diverse componenti della comunità scolastica, ivi compresi i genitori degli studenti.

La sottoscrizione del patto, di cui all'art. 5 bis comma 1 introdotto dal DPR n. 235/2007 al DPR n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria - avviene, da parte dei genitori, *"contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica"*.

Nell'ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche - DPR n.235/2007, art. 3 comma 3 - l'istituzione pone in essere le iniziative più opportune per attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello **Statuto delle Studentesse e degli Studenti**, del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)**, dei **Regolamenti di istituto** e del **Patto Educativo di Corresponsabilità**.

3. al **Documento delle Sanzioni Disciplinari**, inserito nel Regolamento d'Istituto, di cui costituisce parte integrante. Nel Documento delle Sanzioni Disciplinari la scuola individua, con fermezza e autorevolezza, gli strumenti concreti di carattere sia educativo che sanzionatorio, secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, per far comprendere ai giovani la gravità e il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di trasgressione delle regole, di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei, in particolar modo se diversamente abili o che si trovino, comunque, in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e che, al contempo, nei casi più gravi, siano caratterizzati dalla circostanza di essere stati reiterati dalla stessa persona. La legge n. 241/1990 costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti.

## **DOCUMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

### **SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI**

Il procedimento disciplinare a carico degli alunni è azione di natura amministrativa, alla quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola a un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

### **SEZIONE II - MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI**

- 1) Le mancanze disciplinari con riferimento all'art. 3 del D.P.R. n 249/98, che richiama gli studenti al rispetto di precisi doveri di ordine comportamentale (rispetto delle regole, delle persone, delle



cose), vengono indicati nel presente regolamento i comportamenti sanzionabili e le sanzioni previste.

- 2) Le sanzioni Concepite secondo un criterio di gradualità, si ispirano al principio fondamentale della **finalità educativa e "costruttiva" e non punitiva della sanzione**. Sono sempre temporanee, **proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno e assicurano la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto**. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- 3) **Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica**. Nel sottolineare che la funzione educativa della sanzione disciplinare deve essere quella di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, a discrezione dei Consigli di Classe, che esaminano i diversi episodi e valutano le conseguenti azioni disciplinari, **possono essere previste forme alternative di sanzione quali, a solo titolo di esempio, attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, di ricerca, di riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola, di produzione di elaborati** (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a una riflessione e rielaborazione critica degli episodi verificatisi (D.P.R. 249\98, 235\07 e successive modifiche del 2008). Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, **ma altresì come misure accessorie e sono adottate in coordinamento con la famiglia**.

Le mancanze disciplinari si riferiscono a comportamenti messi in atto in contesti scolastici sia durante l'ordinaria attività didattica sia in attività svolte al fuori dell'edificio scolastico (uscite didattiche, campi scuola, ....)

### SEZIONE III - ORGANI COMPETENTI

Gli organi competenti a comminare la sanzione sono:

- a) il docente di classe;
- b) il Dirigente Scolastico;
- c) il Consiglio di Classe;
- d) l'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

### SEZIONE IV - PROCEDIMENTI

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono riservate alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.

- a) le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE;



- b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

In particolare, con riferimento al Consiglio di classe si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve **operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte il genitore dell'alunno da sanzionare) e di successiva e conseguente surroga.**

### SEZIONE V – IMPUGNAZIONI

Ai sensi dell'Art.5 (Impugnazioni) contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, che decide nel termine di dieci giorni.

Tale organo, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto:

- da un docente designato dal consiglio di istituto;
- da due rappresentanti eletti dai genitori, componenti del Consiglio d'Istituto e designati dallo stesso.

Il Consiglio d'Istituto nomina altresì al suo interno i **membri supplenti** in caso di subentro oppure di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. un genitore dello studente sanzionato) oppure in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione):

- un docente;
- due genitori.

L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni scolastici.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo Interno di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.

L'Organo Interno di Garanzia delibera con la presenza di tutti i membri e le astensioni non vengono considerate espressione di volontà, né positiva né negativa, non sono voti "validamente espressi" e quindi non sono valide al fine della formazione della volontà del collegio.

L'Organo Interno di Garanzia decide - su richiesta di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.



Il reclamo deve essere presentato entro 15 gg. dall'irrogazione della sanzione alla Segreteria della scuola e indirizzato all'Organo Interno di Garanzia Disciplinare. Tale Organo decide in via definitiva sui reclami presentati, entro 10 gg dalla loro notifica.

L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chi vi abbia interesse, in merito ai conflitti che possono sorgere all'interno della scuola circa l'applicazione dello Statuto di cui al DPR 249/98. Circa le violazioni dello Statuto si rimanda alla sezione Organo di Garanzia Regionale.

L'impugnazione delle sanzioni disciplinari, finalizzata a garantire "il diritto di difesa" degli studenti e la snellezza e rapidità del procedimento, deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **SEZIONE VI - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE**

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei Regolamenti d'Istituto, viene attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, che dura in carica due anni scolastici.

Detto organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato è composto, di norma, per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, per la scuola Secondaria di Primo Grado in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

L'organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4).

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri contro-interessati.

L'organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)





### SEZIONE VII - SANZIONI DISCIPLINARI

<b>Tabella 1. RISPETTO DELLE REGOLE</b>			
<i>COMPORAMENTO SANZIONABILE</i>	<i>SANZIONE</i>	<i>ORGANO COMPETENTE</i>	<i>PROCEDURE</i>
Inadempienze: 1.mancanza del materiale didattico 2.non effettuazione dei compiti 3.cellulare non spento nello zaino		docente curricolare  docente coordinatore	segnalazione inadempienza sulla griglia di monitoraggio segnalazione inadempienza sul registro di classe nella voce "Annotazioni" riservata all'alunno/a  al raggiungimento delle 10 segnalazioni, convocazione della famiglia dell'alunno/a
frequenza irregolare (intesa come insieme giorni di reale assenza e assenze sistematiche in occasioni di verifiche)	ammonizione scritta	docente coordinatore per il consiglio di classe  docente coordinatore per il consiglio di classe  Dirigente scolastico	comunicazione scritta alla famiglia tramite la segreteria didattica  comunicazione scritta al Dirigente  convocazione famiglia per i casi particolarmente gravi (superamento limite assenze)
superamento del limite fissato al numero dei TRE ritardi		docente curricolare che registra il terzo ritardo  docente coordinatore  Dirigente scolastico	annotazione sul registro di classe  comunicazione al Dirigente e alla famiglia sul registro di classe nella voce "Annotazioni" riservata all'alunno/a  convocazione famiglia solo per casi di particolare rilevanza



comportamenti tesi a disturbare l'attività didattica: 1.turpiloquio 2.mancanza di rispetto delle basilari regole di convivenza civile	provvedimento disciplinare	docente curricolare  Dirigente scolastico consiglio di classe	segnalazione sul registro di classe nella voce "Note disciplinari" riservata all'alunno/a e comunicazione urgente al Dirigente  convocazione tempestiva famiglia espressione sul provvedimento disciplinare
uso di materiali non consoni all'ambiente scolastico: cellulare /smartphone non autorizzato, dispositivi elettronici		docente curricolare  Dirigente scolastico o suo delegato	comunicazione alla famiglia sul registro di classe nella voce "Note disciplinari" riservata all'alunno/a ritiro del dispositivo e sua consegna al Dirigente o al suo delegato  riconsegna del dispositivo al termine delle lezioni
ripresa/registrazione con il cellulare/smartphone o altri dispositivi elettronici senza autorizzazione, di persone, luoghi o momenti dell'attività didattica	sospensione da 1 a 5 giorni con <i>eventuale</i> obbligo di frequenza*	docente curricolare  Dirigente scolastico  consiglio di classe	segnalazione sul registro di classe nella voce "Note disciplinari" riservata all'alunno/a, ritiro del dispositivo e sua consegna al Dirigente o al suo delegato  1.riconsegna alla famiglia del dispositivo 2.convocazione tempestiva del consiglio di classe straordinario  espressione sulla sospensione dalle lezioni
inserimento delle riprese su Facebook o Messenger o altri siti di social network durante le attività didattiche	sospensione da 1 a 10 giorni con <i>eventuale</i> obbligo di frequenza*	docente curricolare	segnalazione sul registro di classe nella voce "Note disciplinari" riservata all'alunno/a, e comunicazione tempestiva al Dirigente o suo delegato



		Dirigente scolastico	1.tempestiva convocazione del consiglio di classe straordinario 2.denuncia all'autorità giudiziaria
		consiglio di classe	espressione sulla sospensione dalle lezioni
contraffazione firma dei genitori o di documenti	sospensione da 1 a 3 giorni con <i>eventuale</i> obbligo di frequenza*	docente curricolare	segnalazione sul registro di classe nella voce "Note disciplinari" riservata all'alunno/a
		Dirigente scolastico	convocazione tempestiva del consiglio di classe straordinario
		consiglio di classe	espressione sulla sospensione dalle lezioni
mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto		docente curricolare	segnalazione sul registro di classe nella voce "Annotazioni" riservata all'alunno/a

<b>Tabella 2. RISPETTO DELLA PERSONA</b>			
<i>COMPORTAMENTO SANZIONABILE</i>	<i>SANZIONE</i>	<i>ORGANO COMPETENTE</i>	<i>PROCEDURE</i>
atteggiamenti/comportamenti offensivi verso docenti e personale scolastico e verso i compagni	sospensione da 1 a 5 giorni con <i>eventuale</i> obbligo di frequenza*	docente curricolare	segnalazione sul registro di classe nella voce "Note disciplinari" riservata all'alunno/a e tempestiva comunicazione al Dirigente
		Dirigente scolastico	convocazione del consiglio di classe straordinario
		consiglio di classe	espressione sulla sospensione dalle lezioni
atti di violenza e/o aggressione	sospensione da 1 a 10 giorni con <i>eventuale</i> obbligo di frequenza*	docente curricolare	segnalazione sul registro di classe nella voce "Note disciplinari" riservata all'alunno/a e





		Dirigente scolastico	comunicazione tempestiva al Dirigente
		consiglio di classe	1.convocazione del consiglio di classe straordinario 2.eventuale comunicazione all'autorità competente  espressione sulla sospensione dalle lezioni

<b>Tabella 3. RISPETTO DELLE COSE</b>			
<i>COMPORTAMENTO SANZIONABILE</i>	<i>SANZIONE</i>	<i>ORGANO COMPETENTE</i>	<i>PROCEDURE</i>
danneggiamento intenzionale dell'arredo scolastico, delle attrezzature, ecc.	sospensione da 1 a 5 giorni con <i>eventuale</i> obbligo di frequenza* e risarcimento del danno	docente curricolare  Dirigente scolastico  consiglio di classe	segnalazione sul registro di classe nella voce "Note disciplinari" riservata all'alunno/a e tempestiva comunicazione al Dirigente  convocazione del consiglio di classe straordinario  espressione sulla sospensione dalle lezioni

\*In caso di episodi reiterati, il Consiglio di Classe si riserva di esprimersi sulla durata dell'allontanamento fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni.